



Yes We Cannabis

Strumenti di tutela, approfondimenti, prospettive antiproibizioniste



A cura di Elia De Caro e Gennaro Santoro

Interventi di Paola Bevere, Simona Filippi, Andrea Oleandri e Maria Pia Scarciglia



In nome di Don Gallo

Indice

Introduzione

Perché Antigone è Antiproibizionista

Il contesto internazionale: fallimento della war on drugs e prospettive antiproibizioniste

Schede pratiche

Uso personale e condotte con fine di cessione a terzi

L'uso di gruppo

La Coltivazione

Come comportarsi quando si viene fermati

Principali norme del Codice della Strada in merito alla guida sotto l'effetto di alcol e/o droghe

Approfondimenti

I numeri della repressione

Incostituzionalità della c.d. Fini-Giovanardi ed incidenti di esecuzione

Aporie italiane: la mancata distinzione tra droghe leggere e pesanti nell'ipotesi di lieve entità

Il processo Rototom Sunsplash

L'erba proibita: dalla criminalizzazione alle sperimentazioni regionali della produzione di cannabis

Lo statuto dei Cannabis social club: istruzioni per l'uso

Conclusioni

One solution

Autori e contatti

PERCHÉ ANTIGONE È ANTIPROIBIZIONISTA

Il contesto internazionale: fallimento della war on drugs e prospettive antiproibizioniste

L'economia della droga (400 miliardi di dollari di fatturato annuo) è la prima al mondo. Vietata quasi ovunque è la merce più reperibile del mondo. Il mercato della droga è nelle mani della malavita e foraggia le attività del crimine organizzato.

Il proibizionismo ha fallito in Italia, come nel resto del mondo. Ad accorgersene sono stati proprio gli inventori di tale guerra, gli americani, che in 14 stati federali hanno legalizzato l'uso terapeutico della cannabis, in altri (Colorado) anche l'uso ludico.

La recente legalizzazione nel nuovo Continente ha sferrato un duro colpo ai cartelli messicani: la riduzione del traffico di erba nel 2014 è stata del 24% rispetto al 2011.

Come ha notato di recente [Roberto Saviano](#), la legalizzazione in Colorado e nello Stato di Washington *“non ha solo creato una rivoluzione economica che ha portato oltre 800 milioni di dollari di nuovi introiti fiscali, ma ha anche iniziato a trasformare il tessuto criminale. La crisi delle organizzazioni a sud del Rio Grande che hanno sempre inondato gli Usa di erba è paragonabile alla crisi dei titoli del Nasdaq.”*

Non a caso il Presidente americano Barack Obama, in una intervista sul sito del New Yorker, ha affermato che la marijuana non è più pericolosa dell'alcol e non rappresenta più un pericolo sociale come si credeva nel passato.

In Europa non è più solo l'Olanda ad adottare politiche antiproibizioniste. Il Portogallo dal 2001 ha depenalizzato l'acquisto, il possesso e il consumo di tutte le droghe riducendo drasticamente il numero di consumatori, divenendo lo Stato europeo col più basso tasso di consumatori tra i giovanissimi.

In altri paesi (Belgio, Svizzera e Spagna) è stato sostanzialmente depenalizzato il possesso e la coltivazione di marijuana.

Il fenomeno delle droghe è questione sociale, culturale, sanitaria, antropologica e infine, seppur artificialmente, criminale. L'aspetto criminale è l'ultimo che dovrebbe venire in gioco, invece è l'unico oggi considerato in Italia.

In Italia, continua ad essere vigente il D.P.R. 309/1990, così come profondamente modificato dalla c.d. Fini-Giovanardi. Una normativa repressiva e criminogena che ha costantemente riempito le patrie galere, portando al collasso il sistema penitenziario.

Basti pensare che al 14 ottobre 2013, i detenuti nel nostro Paese erano 64.564 e ben 23.094 erano ristretti per violazione della legge sugli stupefacenti. Di questi 23.094, circa un terzo era rappresentato da consumatori, coltivatori e piccoli spacciatori di droghe leggere. Come ha dichiarato il Presidente dell'Associazione Antigone, Patrizio Gonnella: *“L'ordinamento italiano ha fallito. Parificando droghe leggere e pesanti. E aprendo le porte del carcere anche a piccoli coltivatori domestici e consumatori di gruppo. Il sovraffollamento non è una calamità naturale né un mostro invincibile: basta cambiare le leggi criminogene alla radice del fenomeno. Prima fra tutte quella sulle droghe”*.¹

Fortunatamente, il dibattito pubblico è mutato profondamente rispetto a dieci anni fa e il tema della depenalizzazione e della legalizzazione, almeno delle droghe leggere, non è più di nicchia.

Umberto Veronesi si è ripetutamente dichiarato favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere. Il Procuratore Generale di Firenze Beniamino Deidda si è dichiarato favorevole alla liberalizzazione. Roberto Saviano si professa profondamente antiproibizionista optando per la legalizzazione e non per la liberalizzazione. Addirittura esponenti della Lega si sono dichiarati favorevoli ad aprire un dibattito sul tema.

Insomma, Don Gallo che nel 2006 ha provocatoriamente fumato uno spinello in piazza per protestare contro la legislazione liberticida italiana sulle droghe sarebbe oggi meno solo.

Né è prova lampante il successo della campagna promossa da un cartello nutrito di associazioni per la promozione di [tre leggi](#) di iniziativa popolare *“per la giustizia e i diritti”*, una delle quali era dedicata proprio ad una profonda e radicale revisione della normativa preesistente sulle droghe e che ha raccolto più di 50.000 adesioni.

Con questo opuscolo l'Associazione Antigone intende fornire approfondimenti sul fallimento della *war on drugs* targata *made in Italy*, fornire strumenti di tutela contro la repressione dell'uso e della coltivazione della cannabis e, soprattutto, contribuire al dibattito antiproibizionista promuovendo la legalizzazione delle droghe leggere.

Alla base di tale scelta vi sono le seguenti considerazioni:

¹ Danilo Chirico (a cura di), *Roma tagliata male: il sistema droga. Così le mafie succhiano il sangue della Capitale*, terrelibere.org/daSud

Yes We Cannabis, a cura di E. De Caro e G.Santoro, www.associazioneantigone.it

1) **Motivi di ordine etico-filosofico.** Tutto ciò che non lede la libertà altrui non può essere vietato e sanzionato.

2) **Motivi di ordine giuridico-penale.** Ogni reato per essere tale deve essere ispirato al principio di offensività, costituzionalmente protetto. Non si deve limitare la libertà personale, bene primario dell'individuo, quando il suo comportamento non lede alcun bene o interesse costituzionalmente rilevante. La legge Fini-Giovanardi sulle droghe è un contenitore di delitti senza vittime, dove anzi l'unica vittima è il consumatore.

3) **Motivi di politica criminale.** La war on drugs ha fallito. Le narco-mafie invece prosperano. È quindi il caso di cambiare strategia come molti investigatori e operatori del diritto suggeriscono.

SCHEDE PRATICHE

USO PERSONALE E CONDOTTE CON FINE DI CESSIONE A TERZI

Con la sentenza n.32 del febbraio del 2014 la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale di alcune norme della c.d. Legge Fini – Giovanardi la quale aveva innestato sul DPR 309/90 degli interventi peggiorativi di una già pessima legge.

La Corte ha dichiarato l'incostituzionalità di quelle norme che avevano parificato il trattamento sanzionatorio tra le sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana e le altre sostanze stupefacenti (c.d. Droghe pesanti) quali: speed, anfetamina, metiletanfetamina, extasy, eroina, oppiacei, cocaina etc.. e che prevedevano per l'ipotesi ordinaria di cui all'art.73 DPR 309/90 delle pene da 6 a 20 anni di reclusione.

Per effetto della declaratoria di incostituzionalità ora abbiamo un distinto trattamento sanzionatorio, che prevede per l'ipotesi ordinaria di cui all'art. 73 pene da 2 a 6 anni per le cd droghe leggere e da 8 a 20 anni per le cd droghe pesanti, mentre per effetto del D.L.. 36/2014 (cd decreto Lorenzin) l'ipotesi di lieve entità è ora reato autonomo e non prevede un distinto trattamento sanzionatorio tra le varie sostanze fissando per tutte le sostanze delle pene da 6 mesi a 4 anni di reclusione.

Con la declaratoria di incostituzionalità è anche caduta quella presunzione di destinazione a terzi della sostanza stupefacente detenuta basata esclusivamente sul dato quantitativo del principio attivo della sostanza stupefacente. In pratica, con la Fini-Giovanardi, laddove il quantitativo detenuto superava determinati limiti si presumeva la destinazione a terzi della sostanza e la punibilità penale di tali condotte.

Ora e fintanto che l'Istituto Superiore della Sanità non ridetermini dei parametri quantitativi che fungano da indicatori della destinazione della sostanza a terzi e quindi della punibilità penale , l'accertamento sulla destinazione a uso personale della sostanza o con finalità di cessione a terzi si ha dall'esame di una serie di circostanze: peso lordo della sostanza, modalità di detenzione, frazionamento della sostanza in dosi, presenza di bilancini o arnesi da taglio , presenza di sostanze diluenti o per “tagli” delle sostanze, presenza di attrezzature per il confezionamento della sostanza, capacità reddituale del soggetto per far fronte all'acquisto di una ragionevole scorta per il suo uso personale.

Non tutte le condotte destinate a uso personale fuoriescono dalla punibilità penale ma solo le condotte di cui al referendum del 1993 ovvero: detenzione, importazione/esportazione, acquisto mentre le condotte di produzione, fabbricazione, coltivazione. Estrazione, etc... rimangono sempre attratte dalla punibilità penale delle stesse indipendentemente dai quantitativi prodotti, coltivati, fabbricati, estratti etc....

I vecchi parametri quantitativi vigenti sub Fini-Giovanardi continuano comunque a orientare i Giudici e le Forze di Polizia nel valutare sin dall'inizio se una sostanza sia destinata a terzi o detenuta per farne uso personale.

Vediamo in primo luogo come sono disciplinate le condotte di traffico, produzione, detenzione etc.. con fine di cessione a terzi, condotte che hanno una rilevanza penale:

TRAFFICO, COLTIVAZIONE, ESTRAZIONE, FABBRICAZIONE... DI SOSTANZE STUPEFACENTI, DETENZIONE CON FINALITA' DI CESSIONE A TERZI

Chi detiene sostanze stupefacenti con il fine di cederli a terzi è punito:

DROGHE LEGGERE

Con la pena della reclusione da 2 a 6 anni

DROGHE PESANTI

Con la pena da 8 a 20 anni

Per l'ipotesi di **lieve entità** non è prevista una differenziazione del trattamento sanzionatorio in base alla tipologia di sostanze detenute e viene prevista una pena da 6 mesi a 4 anni di reclusione.

La lieve entità viene riconosciuta quando il fatto è da ritenersi occasionale, quando il quantitativo non è cospicuo (più o meno fino a 100 g di hashish, ma il dato varia da Tribunale a Tribunale), quando le modalità dell'azione fanno configurare il fatto come non professionale o rudimentale, in caso di piccole cessioni etc...

Con gli interventi normativi sulla custodia cautelare la stessa ora non risulta più applicabile alla fattispecie di lieve entità.

La distinzione tra consumo e traffico non è operata nettamente dalla legge. Il Giudice decide sulla base di diversi elementi: dato quantitativo di sostanza detenuta e di relativo principio attivo, presenza coltelli o arnesi da taglio, bilancini di precisione, materiali da confezionamento (domopak, pellicole), quantità di denaro in contante non giustificabili sulla base dei propri redditi.

Yes We Cannabis, a cura di E. De Caro e G.Santoro, www.associazioneantigone.it

Il dato quantitativo non è quindi di per sé solo idoneo a integrare lo spaccio e varia anche in base alla presenza di principio attivo, e al reddito di chi detiene sostanze stupefacenti.

La compatibilità con l'uso personale è orientativamente assestata sul triplo di quello che era il parametro quantitativo che la legge Fini Giovanardi fissava come indizio di una cessione a terzi ovvero 1 g /1,5 g di THC (per l'hashish/marijuana più o meno 15 g con una percentuale di principio attivo intorno al 10 %, ma tale dato varia da tribunale in Tribunale e a seconda del reddito di chi detiene, in poche parole chi guadagna di più può consumare di più !).

Non è però il solo parametro quantitativo a fondare una distinzione tra trattamento sanzionatorio penale ed amministrativo ma piuttosto la finalità di destinazione a terzi e la finalità di uso personale che andrà accertata in base ai vari indici sopra indicati.

Andiamo ora a vedere nel dettaglio quali sono le sanzioni amministrative previste per la detenzione (acquisto, import/export) ai fini di uso personale:

USO PERSONALE Art. 75 (Sanzioni amministrative)

Laddove venga contestata un detenzione per l'uso personale si instaura un procedimento amministrativo presso la Prefettura di residenza dell'interessato.

Si avrà una convocazione per un colloquio presso la Prefettura. Se si è minorenni sono convocati anche i genitori.

Le sanzioni sono di tipo amministrativo.

Al colloquio possono verificarsi le seguenti situazioni:

- ❖ non succede niente e si ha solo un ammonimento a non fare più uso delle sostanze
- ❖ viene sospeso e ritirato un documento (patente, passaporto, porto d'armi, permesso di soggiorno di turismo per stranieri) per un periodo che va da uno a tre mesi per le droghe leggere e da due mesi a un anno per cd droghe pesanti.
- ❖ Oltre al procedimento presso la Prefettura si riceve anche una convocazione dal Ser.T (Servizio per le tossicodipendenze) che convoca la persona per un incontro informativo su tali tematiche; questo colloquio è facoltativo ma se viene intrapreso un programma educativo (per cd droghe leggere) o trattamento terapeutico (per cd droghe pesanti) e tale percorso ha esito positivo si avrà la revoca delle sanzioni. Tale

sistema si è rivelato fallimentare in quanto molto spesso le convocazioni del SERT avvengono quando la persona ha già subito in toto la sanzione amministrativa per cui la revoca della stessa appare una beffa ai suoi danni non potendone lo stesso usufruire. In tal modo , dal 2006 – data in cui è stato modificato il procedimento amministrativo- si sono pressoché azzerati i dati delle persone che attraverso tale procedimento amministrativo accedevano ai Servizi per le tossicodipendenze. Va certamente detto che comunque l'intervento del 2006 (con la Fini Giovanardi) sul procedimento amministrativo ha avuto anche dei pregi stabilendo la possibilità di ricorrere al Giudice di Pace avverso il provvedimento di invito al colloquio e attraverso la sanzione comminata, mentre in precedenza non vi era alcun controllo giurisdizionale sull'operato , spesso del tutto arbitrario, delle Prefetture.

Se al momento dell'accertamento il consumatore è in possesso di un veicolo a motore si procede al ritiro della patente di guida fino a 30 giorni da parte della Questura e al fermo amministrativo del veicolo qualora sia un ciclomotore (una vera e propria limitazione della libertà personale ostativa tra l'altro alla realizzazione del diritto costituzionale al lavoro ex art. 4 della Costituzione).

ART. 75 bis

Ad oggi questo dispositivo repressivo è stato utilizzato pochissimo e lo stesso, ad avviso di chi scrive, presenta diversi punti di incostituzionalità stante che lascia al Questore la possibilità di irrogare provvedimenti fortemente limitativi della libertà personale che sembrano ricalcare da un lato le misure cautelari, dall'altro le misure di sicurezza che si irrogano a plurirecidivi.

Lo stesso dispone che qualora il consumatore abbia riportato condanne penali anche non definitive per reati contro il patrimonio o contro la persona o reati previsti dal Codice della strada (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) o abbia precedenti segnalazioni di consumo di stupefacenti può essere sottoposto dal Questore previo convalida dal Giudice di Pace :

- 1)obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria una o più volte al giorno
- 2)divieto di frequentare locali pubblici
- 3) obbligo di dimora nel comune di residenza
- 4) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore
- 5) obbligo di rientrare nella propria abitazione in una determinata ora del giorno .

Chi contravviene a tali disposizioni è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.

L'USO DI GRUPPO

Con la declaratoria di incostituzionalità della Fini Giovanardi scompare l'avverbio esclusivamente dalla categoria dell'uso personale e si ritorna alla possibile depenalizzazione di quelle condotte riconducibili alla sfera del c.d. uso di gruppo. Tale categoria è di creazione giurisprudenziale, segno che ai fini di ottenerne il riconoscimento si è comunque passati attraverso una fase processuale, e consiste nel fenomeno di più persone che sin dall'inizio si accordano specificatamente al fine di procedere congiuntamente all'acquisto di sostanze stupefacenti per uso di gruppo. In tal caso tali condotte vengono ricondotte all'uso personale e conseguentemente all'illecito amministrativo e non alla punibilità penale.

In altri casi alcune corti erano giunte a ritenere condotte ricadenti nell'uso personale anche per quei casi in cui uno solo dei membri del gruppo si recasse ad acquistare sostanze stupefacenti per conto degli altri componenti del gruppo sempre però con un accordo ben definito dall'inizio sulle modalità di ripartizione delle sostanze e di suddivisione dei costi giungendo infine a ritenere non punibile anche la condotta di chi, incaricato dal gruppo si recasse a perfezionare l'acquisto senza contribuirvi economicamente.

Più recentemente il Tribunale di Bologna (sentenza n. 1501/2014 del 10.4.2014) ha assolto tre giovani per l'acquisto congiunto di 100 grammi di marijuana per uso personale.

Perché tale categoria venga riconosciuta sarà importante dimostrare che l'accordo sia stato stipulato dall'inizio da tutti i partecipanti allo stesso per cui vi sono sempre dei rischi nel proporlo davanti a una Corte per le possibilità che intervengano dichiarazioni diverse e si giunga a una pluralità di condanne.

LA COLTIVAZIONE

Altro aspetto che rimane criticabile nell'attuale assetto legislativo è che non viene riconosciuta la coltivazione per uso personale a differenza di altre condotte (importazione/esportazione, acquisto, detenzione) che laddove finalizzate a tale uso fuoriescono dalla punibilità penale.

Sul punto si è pronunciata in passato la Corte Costituzionale per ben tre volte e dopo un'apertura del 1994 (sentenza 443/94) la stessa ritornava sui suoi passi con la nota sentenza 360/95, per nulla condivisibile.

Tale pronuncia afferma dapprima che la coltivazione non rappresenta contrariamente alle altre condotte sopra citate un antecedente immediato del consumo e poi sostiene il principio, contrario ad ogni crisma di ragionevolezza, che : *“l'attività produttiva è destinata ad accrescere*

indiscriminatamente i quantitativi coltivabili e quindi ha una maggiore potenzialità diffusiva delle sostanze stupefacenti estraibili.” . Meglio allora per il consumatore riferirsi al mercato nero gestito dalle narcomafie piuttosto che coltivarsi due piantine sul terrazzo, meglio reperire una sostanza magari trattata con pesticidi in luogo di una coltivazione domestica controllata.

La Corte in ogni caso in tal sede specificava anche che bisognava apprezzarsi l'operatività del principio di offensività in concreto su cui successivamente diverse pronunce di merito e di legittimità giungevano a non ritenere punibile la coltivazione di poche piante per uso personale sebbene nel 2008 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 28.4.2008 n.28605, ribadiva la punibilità penale della coltivazione per uso personale.

Prima di tale intervento la coltivazione era punita penalmente ma si rinvennero però diverse sentenze di Cassazione e di merito anteriori al 2008 che nel caso in cui si trattasse di poche piante apposte sul balcone di casa o di piccole coltivazioni domestiche e rudimentali palesemente destinate a soddisfare l'uso personale di chi le coltiva avevano ritenuto che tali condotte non costituissero reato ma uso personale.

Da evidenziare che recentemente alcuni giudici italiani, piuttosto che porre la questione di legittimità costituzionale della norma in commento, e sulla base del principio di prevalenza delle norme costituzionali e del diritto europeo sulla legge nazionale e del principio di offensività, hanno già assolto imputati per la coltivazione domestica della marijuana, osservando altresì che detta coltivazione non può essere considerata un crimine in quanto, di fatto, sottrae mercato alle narcomafie (Da ultimo Cass. Pen. Sez. VI, 8/4/2014, n. 33835; Trib. Napoli Afragola, 16.8.2013, F.G.).

Tuttavia, decisioni del genere possono contarsi sulla punta della mano, mentre i condannati per la coltivazione domestica di marijuana, detenzione e piccolo spaccio (perlopiù di consumatori che spacciano per coprire i costi del consumo di sostanze) di droghe leggere rappresentavano, come già osservato, il 14% della popolazione detenuta nelle patrie galere ad ottobre del 2013.

Sarebbe auspicabile nel prossimo futuro reinvestire la Corte Costituzionale del tema della coltivazione per uso personale al fine di porre termine a tali incertezze e di ricomprendere tale condotta tra quelle non penalmente rilevanti laddove aventi tale finalità.

COME COMPORTARSI QUANDO SI VIENE FERMATI CON SOSTANZE STUPEFACENTI

Attualmente a norma dell'art 103 del T.U. sulle sostanze stupefacenti gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria possono procedere, qualora ravvisino un fondato motivo di ritenere che su persone o luoghi possano essere ritrovate sostanze stupefacenti, a controlli, perquisizioni e ispezioni personali al fine di rintracciare tali sostanze. In questo caso Gli Agenti non hanno l'obbligo di una preventiva autorizzazione del Magistrato ma possono procedere in via autonoma. Qualora ritrovino le sostanze devono redigere verbale di sequestro ed entro quarantotto ore chiederne la convalida al Pubblico Ministero.

In questi casi è sempre necessario dichiarare che la sostanza rinvenuta è per il proprio uso personale e che si è consumatori di sostanze stupefacenti. Qualora la quantità detenuta sia elevata si può sostenere che la stessa costituisce una ragionevole scorta per il proprio consumo. Come detto in precedenza il quantitativo detenuto va raffrontato con il reddito del consumatore, in poche parole bisogna dimostrare di avere denaro a sufficienza per procedere all'acquisto del quantitativo detenuto oltre che alle proprie ordinarie esigenze di vita.

Nel caso in cui si proceda a perquisizione o ispezione personale si ha diritto a che tali atti siano compiuti alla necessaria presenza di un avvocato difensore o di una persona di propria fiducia prontamente reperibili.

Non sempre gli Agenti attendono l'arrivo dell'avvocato; in questi casi è bene seguire tutte le operazioni di perquisizione e fare attenzione alla redazione del verbale di perquisizione e eventualmente di sequestro. Prima di firmarlo riscontrare che le operazioni si siano svolte nelle modalità riportate sul verbale; qualora così non fosse è meglio non firmarlo.

Gli Agenti e gli Ufficiali di P.G. sono in ogni caso tenuti ad effettuare tali operazioni nel rispetto della dignità della persona, non possono utilizzare metodi o tecniche atte a minare la capacità di autodeterminazione delle persone, sono tenuti a rispettare il diritto alla riservatezza delle persone.

Solo le Agenti donne possono procedere a perquisizioni personali sulle donne.

Abbiamo indicato in precedenza che vengono ritenuti indici dello spaccio tali elementi: frazionamento della sostanza, presenza di bilancini o strumenti di pesatura e di precisione, presenza di arnesi da taglio, presenza di pellicola o involucri o bustine per il confezionamento.

Ad oggi l'offerta gratuita è considerata reato penale per cui passarsi uno spinello viene considerato reato, acquistarne dieci o più per il proprio uso personale illecito amministrativo.

In ogni caso in queste occasioni è sempre bene consultare un legale .

PRINCIPALI NORME DEL CODICE DELLA STRADA IN MERITO ALLA GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI ALCOL E/O DROGHE

Articoli 186, 186-bis

Tasso Alcolemico	Sospensione Patente	Multe (aumentate tra le 22 e le 7)	Punti Patente	Confisca veicolo	Arresto
*0,01 – 0,50 g/l test ripetuto 3 volte	fino a 6 mesi	155 – 624 euro	5	--	--
0,51 – 0,80 g/l	3 – 6 mesi	Sanzione amministrativa 500 – 2000 euro *aumentate di 1/3 Si ha aumento della sanzione se la violazione interviene tra le 22 e le 7.	10	--	--
0,81 – 1,50 g/l	6 mesi – 1 anno	800 – 3200 euro *aumentate da 1/3 a metà. Si ha aumento di 1/3 della ammenda se la violazione interviene tra le 22 e le 7	10	--	fino a 6 mesi
oltre 1,51 g/l	1 – 2 anni il doppio se non proprietari	1500 – 6000 euro *aumentate da 1/3 a metà. Si ha aumento di 1/3	10	sì se proprietari dell'auto	6 mesi – 1 anno

Yes We Cannabis, a cura di E. De Caro e G.Santoro, www.associazioneantigone.it

	dell' auto	della ammenda se la violazione interviene tra le 22 e le 7			
Rifiuto accertamento *sanzioni aumentate da 1/3 a metà	6 mesi – 2 anni il doppio se non proprietari dell' auto	1500 – 6000 euro se hai provocato un incidente, la multa va da 3.000 a 12.000 €	10	sì se proprietari dell' auto	3 mesi – 1 anno

*** Valido solo per:**

- ❖ conducenti con meno di 21 anni;
- ❖ neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B;
- ❖ conducenti professionali durante il servizio (conducenti di autobus, taxisti, conducenti di mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e conducenti mezzi da 10 o più posti).

PER MINORI DI 18 ANNI:

Chi guida un veicolo (ciclomotore) ed ha meno di 18 anni:

- Tasso alcolemico tra 0,01 e 0,50 g/l:
non può conseguire la patente di guida “B” prima dei 19 anni
- Tasso alcolemico superiore a 0,51 g/l:
non può conseguire la patente di guida “B” prima dei 21 anni

IN CASO DI INCIDENTE:

- Tasso alcolemico oltre 0,50 g/l: pene raddoppiate e fermo del veicolo per 180 giorni
- Tasso alcolemico oltre 1,50 g/l: revoca della patente che non può essere conseguita prima di 3 anni

Ciclomotori e patente:

Se si guida un ciclomotore e si commettono violazioni che prevedano ritiro, sospensione o revoca della patente, queste sanzioni sono applicate al patentino o alla patente di guida.

Chi ha subito il ritiro della patente B non può condurre ciclomotori e microcar e non può conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

Il ciclomotore è sempre sottoposto a confisca amministrativa se utilizzato per commettere un reato (quindi anche nell'ipotesi di cui al 186 II clett.b) ai sensi dell'art 213 c.II sexies Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).

Articolo 187

Guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti:

- Multa da 1.500 a 6.000 euro

Yes We Cannabis, a cura di E. De Caro e G.Santoro, www.associazioneantigone.it

- Arresto da 6 mesi a 1 anno
- Confisca del veicolo se non è intestato al conducente
- Sospensione della patente da 1 anno a 2 anni (raddoppiata se il veicolo non è intestato al conducente)
- Decurtazione di 10 punti dalla patente
- Sanzioni pecuniarie aumentate da 1/3 alla metà se il reato è commesso dalle 22 alle 7
- Sanzioni aumentate da 1/3 alla metà per:
 - conducenti con meno di 21 anni;
 - neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B;
 - conducenti professionali durante il servizio (conducenti di autobus, taxisti, conducenti di mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e conducenti mezzi da 10 o più posti).
- E' possibile commutare la pena detentiva e pecuniaria in lavori di utilità sociale

In caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti:

Si applicano le stesse sanzioni previste per chi è risultato positivo agli accertamenti tranne:

- Sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni (raddoppiata se il veicolo non è intestato al conducente)
- Revoca della patente per chi è già stato condannato per questo reato nei due anni precedenti
- Ordinanza del Prefetto per la visita medica entro 60 giorni

IN CASO DI INCIDENTE:

- Se provochi un incidente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti le sanzioni sono aumentate da 1/3 alla metà e non è possibile usufruire dei lavori di pubblica utilità. Se si è superato il tasso di 1,5 g/l o se si incorre nel 187 cds e si provoca un incidente viene altresì disposta la revoca della patente di guida
- per conducenti di autobus, mezzi pesanti o complessi o per recidiva nell'arco del triennio vi è la revoca della patente che non può essere conseguita prima di tre anni, inoltre per questi lavoratori la revoca della patente è considerata giusta causa di licenziamento secondo il C.C.

Attenzione !!!

Il codice prevede sanzioni, anche penali, per i conducenti in stato di ebbrezza e/o sotto

l'influenza di sostanze stupefacenti alla guida di qualsiasi veicolo (quindi anche ciclomotori e/o biciclette).

- LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' -

Abbiamo sopra indicato le sanzioni amministrative e penali vigenti per chi commette i reati di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione da stupefacenti.

Dal 2010 è stata introdotta nel nostro ordinamento la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Tali lavori possono essere svolti presso enti pubblici o associazioni e cooperative del privato-sociale che abbiano stipulato una convenzione con il Tribunale del distretto dove sono site. I lavori di pubblica utilità vanno svolti presso il luogo di residenza ma è possibile per ragioni di lavoro e/o studio chiedere di effettuarli in altri distretti comprovando documentalmente tali esigenze. Un giorno di LPU sostituisce un giorno di arresto e/o 250 euro di pena pecuniaria e consta di due

Yes We Cannabis, a cura di E. De Caro e G.Santoro, www.associazioneantigone.it

ore di lavoro. La persona interessata può chiedere di svolgere più di 6 ore alla settimana ed in ogni caso non è mai possibile svolgere più di 8 ore di LPU in una singola giornata.

Lo svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità comporta una serie di circostanze favorevoli per chi ne usufruisce:

- A) dichiarazione di estinzione del reato;
- B) dimezzamento della sospensione della patente;
- C) Revoca della confisca laddove disposta

Si può usufruire degli LPU per una sola volta nella propria vita.

ACCERTAMENTO ALTERAZIONE DA STUPEFACENTI

La rubrica dell'art. 187 del Codice della Strada recita testualmente: guida in stato di alterazione da stupefacenti per cui tale disposto punisce non la condotta del consumatore di stupefacenti che si pone alla guida ma solo di quel consumatore che si pone alla guida in stato di alterazione.

Si dice ciò in quanto, a differenza, dell'alcool per gli stupefacenti non è previsto un limite di principio attivo nel sangue o nelle urine che attesti il livello di incidenza di tale principio attivo sull'organismo umano.

In tale situazione si è verificato che spesso si è assistito alla contestazione di tale norma a persone che non fossero in stato di alterazione al momento della guida ma che fossero risultate positive ai controlli negli ospedali sulla presenza di metaboliti delle sostanze stupefacenti nel sangue o nelle urine.

Orbene proprio relativamente a tale accertamento sulle urine va sottolineato che alcune sostanze stupefacenti hanno un tempo di latenza molto lungo, l'Hashish e la marijuana fino a 30 giorni, per cui sia la giurisprudenza di legittimità che di merito sono giunti ad assolvere quelle persone per cui era stata esclusivamente rilevata una positività ai controlli ma non era stata disposta una consulenza medica o tossicologica, o una visita che attestasse lo stato di alterazione .

APPROFONDIMENTI

I NUMERI DELLA REPRESSIONE *

La c.d. Fini-Giovanardi (legge di conversione n. 49 del 21 febbraio 2006) ha, come noto, modificato il Testo Unico sugli Stupefacenti (DPR n. 309 del 9 ottobre 1990). In primo luogo ha eliminato la distinzione tra droghe “leggere” e “pesanti”, unificando le relative tabelle e aumentando la forbice edittale delle prime. In secondo luogo ha cancellato l’esito del referendum del 1993 - il quale aveva eliminato il limite quantitativo dell’art. 75 T.u.s. *“in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell’art. 78”* – reintroducendo la rilevanza della quantità per la determinazione dell’uso personale. In terzo luogo ha inasprito le sanzioni amministrative con l’inserimento dell’art. 75 bis T.u.s..

Tali modifiche hanno avuto l’effetto di riempire le carceri di consumatori e piccoli spacciatori di droghe “leggere” ed hanno aumentato in modo esponenziale l’applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei consumatori.

Le sanzioni amministrative previste dagli artt. 75 e 75 bis T.u.s., al di là della truffa delle etichette, si traducono in provvedimenti limitativi della libertà personale dei consumatori e in uno strumento di controllo sociale da parte di Prefetture e Questure.

Infatti, la violazione delle disposizioni di cui all’art. 75 bis T.u.s. comporta l’arresto da tre a diciotto mesi, sfociando quindi in conseguenze penali.

Inoltre, le sanzioni previste dall’art. 75 T.u.s. hanno un effetto desocializzante, ad esempio la sospensione della patente di guida o del passaporto possono ostacolare - o addirittura impedire - opportunità di lavoro.

Ad oggi ben **un milione** di persone sono state sottoposte al procedimento amministrativo di cui all’art.75 T.u.s. - sin dal momento della sua istituzione nel 1990 – di queste circa il **70%** per il possesso di cannabis e marijuana (fonte: prefettura.it).

La modifica dell’art. 73 T.u.s., invece, ha avuto un impatto significativo sulla popolazione detenuta e sull’applicazione delle misure alternative.

Già la c.d. Iervolino-Vassalli - tra il 1991 e il 1993 – contribuì ad aumentare la presenza nelle carceri di 15.000 unità, fino a giungere nel 2005 a circa 24.000 unità (complessivamente dalle 35.469 del 1991 alle 59.523 del 2005) per cui fu necessario l'indulto.

La c.d. Fini-Giovanardi ha accelerato lo stesso effetto: nel **2006** gli ingressi in carcere per violazione dell'art.73 del Testo Unico sugli Stupefacenti sono stati di **14.640** unità (il **28%** del totale); nel **2010** - prima della dichiarazione dell'emergenza per sovraffollamento carcerario e della conseguente legislazione “svuota carceri” – la popolazione detenuta complessiva era di circa 68.000 unità e i ristretti per violazione dell'art. 73 T.u.s. erano circa **28.000**, quindi il **40%**; infine nel 2013 il 37,33 %, ossia 23.346 unità.

Dopo la dichiarazione di incostituzionalità della legge n. 49 del 2006 (legge di conversione della Fini-Giovanardi), nel dicembre **2014** su 53.000 unità le persone ristrette per la violazione del T.u.s erano **18.000**, quindi il **33,9 %**.

Ad oggi, quindi, la percentuale più alta di reati per i quali viene applicata la pena detentiva rimane quella legata alla violazione dell'art. 73 del T.u.s., insieme ai reati contro il patrimonio.

Per quanto concerne le misure alternative, queste hanno subito una diminuzione in favore della centralità del carcere: al 31 dicembre 2013 risultavano in affidamento 3.328 tossicodipendenti, contro i 3.852 del 1 gennaio 2006. Al di là dei numeri, è cambiata la cornice dell'istituto dell'affidamento terapeutico: fino alla legge Fini-Giovanardi la maggioranza delle misure era concessa dalla libertà; dopo il 2006 la maggioranza delle persone che ottengono l'affidamento in prova passano prima dal carcere.

In conclusione, le conseguenze tragiche della svolta punitiva sono ancora visibili - nonostante sia stata reintrodotta la differenza di trattamento sanzionatorio tra droghe “leggere” e “pesanti” - e soprattutto le sanzioni amministrative continuano a destare perplessità, poiché la punibilità dell'uso personale rimane un'esclusiva quasi tutta italiana.

**Paola Bevere*

INCOSTITUZIONALITÀ DELLA C.D. FINI-GIOVANARDI ED INCIDENTI DI ESECUZIONE

Come è noto, la sentenza della Corte Costituzionale 32/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme penali sostanziali introdotte dalla legge 49/2006 (c.d. Fini Giovanardi).

In particolare la Consulta ha dichiarato l'illegittimità di quelle norme che avevano parificato il trattamento dello spaccio di non lieve entità di droghe leggere e pesanti innalzando verso l'alto il relativo trattamento sanzionatorio.

Per effetto di tale sentenza trova ora applicazione la formulazione dell'art 73 I e IV co. di cui alla c.d. Jervolino Vassalli e pertanto una pena con limiti edittali da 2 a 6 anni e multa da euro 5.164 a 77.488 (in luogo di una norma dichiarata incostituzionale che prevedeva la pena da sei a venti anni e la multa da euro 26.000 a 260.000).

L'importanza dell'intervento del Giudice delle Leggi non riguarda soltanto i processi penali in corso e la commissione di fatti reato successivi alla pubblicazione della sentenza sopra menzionata, ma anche le sentenze di condanna irrevocabili in tema di spaccio di non lieve entità, il cui giudicato non ha però esplicitato tutti i suoi effetti. In questo caso si è posto il problema del potere del giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena in conseguenza della sentenza della Corte, in forza del principio di legittimità (quarto comma dell'art. 30 L. 87/1953) che impedisce di dare esecuzione alla condanna pronunciata in applicazione della norma dichiarata incostituzionale.

Per effetto di tale pronuncia è quindi ora possibile attivare incidente di esecuzione e richiedere la rideterminazione delle pene comminate sub vigenza della c.d. Fini-Giovanardi in ordine all'ipotesi ordinaria laddove concernente le c.d. droghe leggere.

Non essendo intervenuta un'*abolitio criminis* (la Corte Costituzionale con la sentenza 32/2014 ha dichiarato l'illegittimità di norme sostanziali diverse dalla norma incriminatrice), si è posto il problema di quanto esteso fosse il potere del Giudice dell'esecuzione nel rideterminare la pena inflitta con sentenza irrevocabile.

Al riguardo, i primi orientamenti dei giudici dell'esecuzione sono stati piuttosto discordanti. La prima giurisprudenza ha infatti assunto atteggiamenti ambigui, dando vita a ben 4 orientamenti interpretativi sui parametri da applicare in sede esecutiva nella determinazione della pena.²

² Un'analisi dei diversi orientamenti del Giudice dell'esecuzione in tema della rimodulazione della pena può essere letta in rete su DPC, di Matteo De Micheli <http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-societa/-/3350-la-declaratoria-di-illegittimita-della-legge-fini-giovanardi-e-la-rideterminazione-della-pena-irrogata-con-sentenza-irrevocabile/> e su Antigone Rivista 1/2015 G. Santoro- E. De Caro: "Esequire una pena illegittima? Il destino delle pene incostituzionali alla luce della "sentenza Gatto" (Cassazione, SS.UU., Sent. 14 ottobre 2014, n. 42858)"

Yes We Cannabis, a cura di E. De Caro e G.Santoro, www.associazioneantigone.it

In tale quadro liquido è avvenuto così che partendo dalla stessa pena irrogata da giudici del merito, con sentenze irrevocabili, giudici dell'esecuzione sono arrivati a conclusioni diametralmente opposte: mentre a Bologna il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto di avere una piena potestà nel rideterminare la pena in base ai nuovi limiti edittali, al punto di determinare, in un caso concreto, la pena in anni 1, mesi 9 giorni 10 con concessione della sospensione condizionale della pena, rispetto ad una sentenza irrevocabile di anni 2 e mesi 8 (Tribunale di Bologna, I sezione penale, ordinanza 337/14 del 24.9.14, inedita), altri Tribunali (ad es. Roma)³ hanno ritenuto che la medesima pena (di anni due e mesi otto) comminata con sentenza irrevocabile, rientrando (anche) nella nuova cornice edittale (da anni 2 ad anni 6) impediscono al giudice dell'esecuzione di poter scalfire il giudicato, perché nessuna violazione del principio di legittimità ha avuto luogo.

E' poi intervenuta la sentenza della Cassazione a SSUU del 14 ottobre n. 42858, ric. Gatto, nelle cui interessanti motivazioni sembra possa ravvisarsi la soluzione della querele sul *quomodo* in favore della tesi secondo cui il Giudice dell'esecuzione ha pieni poteri di rideterminazione ma le sue valutazioni non potranno mai contraddire quelle del giudice del merito così come risultanti dal testo della sentenza irrevocabile.⁴

La sentenza Gatto delle Sezioni Unite dovrebbe far chiarezza sul punto facendo prevalere l'opzione della necessità di procedere alla rideterminazione delle pene anche se sul distinto piano dei procedimenti definiti con applicazione pena su richiesta delle parti si registra analogo incertezza: la Corte di cassazione ha dapprima stabilito che il Giudice dell'esecuzione debba rideterminare la pena applicata con sentenza di patteggiamento procedendo ad un nuovo computo attuato secondo criteri di proporzionalità (così Cass. Sez.I, 25.11.2014, n. 51844) salvo poi statuire successivamente con sentenza della Sezione VI, 2 dicembre 2014, n. 1409/15, che solo le pene quantitativamente incompatibili con i nuovi valori edittali sarebbero “illegali” e legittimerebbero la rideterminazione della pena. Tale contrasto ha fatto sì che la Cassazione abbia investito le Sezioni Unite della situazione e lo scorso 26 febbraio le SSUU hanno definitivamente statuito che, anche in caso di patteggiamento, le pene per le cosiddette droghe leggere vanno ricalcolate anche se rientrano nei nuovi limiti edittali.

In attesa di conoscere le motivazioni, non ancora pubblicate, della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 22621/2015, è auspicabile che le Procure, i Direttori di Istituto, i Garanti delle persone private della libertà personale si attivino per la rideterminazione della pena

³ Ordinanza del Tribunale di Roma, VI sez., Giudice Dott.ssa Campolo, del 26.6.2014.

⁴ Per un approfondimento sulla sentenza delle SSUU e della campagna promossa da un cartello di associazioni per sollecitare l'intervento del Legislatore sulla rideterminazione delle pene illegittime si segnala il fascicolo pubblicato da La società della Ragione <http://www.societadellaragione.it/2014/10/23/cancelliamo-pena-illegittima-2/>

Yes We Cannabis, a cura di E. De Caro e G.Santoro, www.associazioneantigone.it

delle migliaia di detenuti che non hanno ancora presentato l'istanza o che hanno ricevuto un rigetto in contrasto con la decisione delle SSUU sopra menzionata.

APORIE ITALIANE: LA MANCATA DISTINZIONE TRA DROGHE LEGGERE E PESANTI NELL'IPOTESI DI LIEVE ENTITA'

La sentenza della Corte Costituzionale n. 32/14 non ha prodotto effetti sullo spaccio di lieve entità, dove continua ad essere irrazionalmente parificato il trattamento sanzionatorio dello spaccio di droghe leggere e pesanti. Tale incongruenza è dovuta al fatto che prima dell'intervento della Corte Costituzionale il Legislatore aveva modificato la normativa relativa allo spaccio di lieve entità con il decreto legge 146/2013 poi convertito nella legge 10/2014.⁵

Risultato: per l'ipotesi ordinaria esiste oggi una differenziazione, sul piano sanzionatorio, tra detenzione e spaccio di droghe leggere e pesanti, mentre per lo spaccio di lieve entità continua a non esservi differenza, sul piano sanzionatorio, di dette sostanze.

Un aporia del sistema giuridico italiano in quanto le ragioni della distinzione tra droghe leggere e pesanti devono trovare un riconoscimento anche nelle ipotesi di lieve entità, per le medesime ragioni scientifiche e giuridiche poste alla base della differenziazione di dette sostanze per l'ipotesi di spaccio c.d. Ordinaria. Va peraltro sottolineato che analoga distinzione si rinviene, sempre per effetto del D.L. 36/2014 (c.d. Decreto Lorenzin) nelle sanzioni amministrative comminate per l'illecito amministrativo dato dalla detenzione, acquisto, importazione/esportazione per uso personale laddove si hanno diversi limiti edittali a seconda che si tratti di droghe leggere o droghe pesanti (nel primo caso sospensione patente e/o passaporto e/o porto d'armi da 1 a 3 mesi, nel secondo analoghe sanzioni ma da due mesi a un anno).

Per avvalorare tale ipotesi basta leggere la stessa ordinanza di rimessione della Corte di Appello di Roma che ha investito, unitamente ad altri tribunali, la Corte costituzionale della questione relativa alla illegittimità dell'art. 73 comma 1 DPR 309/90.

La Corte di Appello esplicitamente critica la legge Fini-Giovanardi ritenendo contrario al principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) prevedere sanzioni uguali per situazioni differenti, ossia pene uguali per la repressione dello spaccio di droghe pesanti e leggere. Scrive la Corte di Appello

⁵ Il successivo decreto 36/2014 ha nuovamente modificato l'art. 73 co. 5 che nella sua versione attuale prevede una pena compresa tra i 6 mesi e i 4 anni per lo spaccio di lieve entità. Inspiegabilmente, il Legislatore non ha ritenuto di dover differenziare tra detenzione e spaccio di droghe leggere e pesanti.

Yes We Cannabis, a cura di E. De Caro e G.Santoro, www.associazioneantigone.it

nelle motivazioni dell'ordinanza di rimessione della questione alla Corte Costituzionale: *“non v'è dunque chi non veda come sanzionare con la medesima pena due comportamenti notevolmente diversi come l'importare, detenere, spacciare ecc droghe c.d. leggere oppure pesanti costituisca una palese violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della mancata adozione di sanzioni diverse in relazione a condotte diverse. Pur non essendo questa la sede per una disanima su basi scientifiche delle profonde, e comunque note, differenze intercorrenti tra i due tipi di stupefacenti varrà tuttavia la pena di rilevare quanto meno la assenza di effetti di dipendenza nei consumatori di cannabis...va altresì rilevata la modestia degli effetti negativi sull'organismo – non differenti da quelli che provocano alcool e nicotina – delle droghe leggere rispetto quelli devastanti prodotti dalle droghe pesanti.”*

La Corte di Appello critica inoltre la legge Fini-Giovanardi in quanto irrispettosa della normativa europea (nello specifico decisione quadro 2004/757/GAI) che pretende una differenziazione delle sanzioni penali relative allo spaccio di droghe pesanti e leggere, per le ragioni scientifiche già esposte).⁶

Tuttavia la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme introdotte dalla c.d. Fini Giovanardi in quanto introdotte in violazione dell'art. 77, co.2 della Costituzione che regola la procedura di conversione dei decreti-legge,⁷ ritenendo tale questione preliminare e dunque prioritaria ed assorbente rispetto alle valide motivazioni di merito sopra esposte.

In tal modo il Governo non ha ritenuto di dover intervenire in modo complessivo sulla legislazione sulle droghe limitandosi ad alcuni interventi correttivi di corto respiro senza procedere ad una più netta distinzione tra condotte relative alle c.d. droghe leggere e quelle relative alle c.d. droghe pesanti limitandosi a mitigare il trattamento sanzionatorio delle prime (nell'ipotesi ordinaria e per effetto della sentenza della Corte costituzionale) e a ridisciplinare in senso più mite l'ipotesi di lieve entità dove permane un'assurda equiparazione tra le diverse sostanze (per effetto da ultimo del DL 36/2014).

In definitiva, l'intervento della Corte costituzionale non ha quindi avuto gli effetti positivi auspicati e l'intervento del Legislatore sull'ipotesi di lieve entità non ha colto l'occasione per differenziare tra droghe leggere e pesanti.

⁶ La prevalenza del diritto comunitario sulla legislazione interna è sancito dall'art. 117 della Costituzione.

⁷ Le modifiche alla Jervolino-Vassalli furono introdotte attraverso un maxi-emendamento presentato ed approvato in sede di conversione del decreto relativo alle Olimpiadi invernali di Torino, modifiche del tutto estranee al decreto legge di partenza.

Yes We Cannabis, a cura di E. De Caro e G.Santoro, www.associazioneantigone.it

PROCESSO ROTOTOM SUNSPLASH *

Il Rototom Sunsplash (Festival reggae organizzato dall'Associazione "Rototom"), nato nel 1994 in Friuli, è oggi uno dei festival più importanti di tutta Europa; non soltanto in quanto promotore della musica reggae ma anche per il modello di vita cui si ispira basato sui principi di pace, tolleranza, rispetto, solidarietà, fratellanza e non violenza.

Dal 2000 al 2009, il Festival si è svolto nel parco del Rivellino ad Osoppo, dove ogni anno sono state ospitate circa 150.000 persone.

Dal 2010 si svolge in Spagna a Benicasim su di un'area di 45 ettari, ove il Festival ha registrato fino a 200.000 presenze.

L'allontanamento del Festival dall'Italia avviene a causa di un procedimento penale incardinatosi nel 2009 e che vede imputato il Presidente dell'Associazione "Rototom" di agevolazione al consumo di sostanze stupefacenti *ex art. 79 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990*.

Secondo il Pubblico Ministero della Procura di Tolmezzo, il Presidente dell'Associazione avrebbe *"a più riprese ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con condotta protratta nel tempo, quale organizzatore, nella zona determinata Parco del Rivellino di Osoppo, ..., di un evento culturale denominato Rototom Sunsplash, ossia un "festival di musica di ispirazione Reggae", di grande rilevanza internazionale, di fatto,..."* avrebbe *"agevolato l'utilizzo di sostanze stupefacenti da parte dei clienti/paganti della manifestazione, ... adibendo quindi in sostanza l'area a convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti, noto essendo che il luogo diveniva punto di incontro di persone che, nel contesto dell'evento musicale, e delle connesse suggestioni culturali riconducibili all'ideologia rastafariana che prevede l'associazione tra musica reggae e marijuana, si dedicavano all'utilizzo di droghe, specie del tipo hashish e marijuana, .."*.

Come noto, l'art. 79 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, è composto da due commi che prevedono due ipotesi criminose diverse. La prima di esse (prevista dal primo comma) concerne la condotta di chi adibisca o consenta che sia adibito - cioè destinato e preparato all'uso - un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti. Rilevante ai fini della contestazione del reato (nonché della relativa condanna) diviene il mancato esercizio da parte del soggetto del potere-dovere di impedire.

La seconda ipotesi (al secondo comma) riguarda la condotta di chi, godendo della disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisca o consenta che altri adibisca a luogo di convegno abituale per l'uso delle dette sostanze. In questa ipotesi, diversamente da quella precedente, viene richiesto come requisito essenziale l'abitudine del comportamento illecito, che

deve essere qualificata dalla frequenza delle riunioni in un arco temporale di “*una certa durata*”.

La peculiarità del caso Rototom Sunsplash consiste nel fatto che non sia stato chiarito nel capo di imputazione quale dei due commi dell'art. 79 T.u.S. venga contestato e soprattutto in che termini debba qualificarsi il Parco del Rivellino di Osoppo, ove si svolgeva il Festival. Il G.U.P. presso il Tribunale di Tolmezzo - nella motivazione del decreto che dispone il giudizio - ha sostenuto che l'area del Rivellino poteva essere considerata un “*immobile*”. Pertanto, è evidente che vi sia stata una forzatura dell'interpretazione della legge penale, che sarà oggetto di contestazione nelle conclusioni del processo.

Non a caso, la giurisprudenza di legittimità relativa all'ipotesi di agevolazione dell'uso si è pronunciata esclusivamente su casi inerenti a luoghi come abitazioni, scuole, pub o discoteche.

Qualora fosse riconosciuta la responsabilità penale, ci troveremmo innanzi al primo caso in Italia in cui l'organizzatore di un festival - culturale e musicale, di grande portata numerica - risponda di agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. In caso di condanna, ai limiti di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, si creerebbe un pericoloso precedente – di natura politica più che giuridica – che rischierebbe di inibire tutte le future iniziative musicali il cui bacino di utenti (per le caratteristiche della cultura connessa al tipo di musica) faccia uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Da ultimo, si evidenzia che nel corso del procedimento era stata sollevata l'eccezione di legittimità costituzionale (inerente l'irritualità della conversione in legge), che venne respinta dal Giudice in composizione monocratica presso il Tribunale di Tolmezzo (per riservarsi sulla rilevanza o meno del caso concreto alla fine dell'istruttoria). Successivamente, come è noto, la medesima eccezione è stata accolta da altri Giudici e la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della conversione in legge della Fini-Giovanardi, così modificando anche l'art. 79 T.u.S., riducendone la forbice edittale.

Il processo è ancora in corso e dovrebbe concludersi a fine marzo 2015.

**Paola Bevere e Simona Filippi (legali dell'imputato)*

L'ERBA PROIBITA: DALLA CRIMINALIZZAZIONE ALLE SPERIMENTAZIONI REGIONALI DELLA PRODUZIONE DI CANNABIS *

La cannabis è una delle piante più antiche al mondo, una pianta conosciuta e usata già nell'era del Neolitico.

I suoi usi sono molteplici ciò a dimostrazione delle straordinarie proprietà di cui è composta. Dalla canapa, infatti, è possibile ricavare: fibre tessili naturali, carta pregiata, concime naturale, legno, cosmetici, creme, saponi nonché olio combustibile.

Gli studi dicono che la canapa è una risorsa pulita, in grado di bonificare terreni inquinati. Grazie alle sue inflorescenze è possibile ricavare veri e propri medicinali usati, sin dalla antichità, per combattere varie forme di dolore o, come nel caso dei monaci tibetani, per favorire la sana meditazione.

La storia insegna che, spesso, per ragioni puramente economiche e per difendere “interessi superiori” dei pochi, ciò che di buono, giusto, libero e gratuito ci viene dalla Natura non lo si tutela o, peggio, lo si vieta.

Così, accadeva che l'uso della Stevia, nei prodotti alimentari, è stato in passato limitato in Europa e USA, solo come [integratore dietetico](#) e non come additivo alimentare. Solo in seguito alla domanda delle Multinazionali Cargill e Whole Earth Sweetener Company LLC, la FOOD and Drug Administration ne ha approvato l'uso come *Food Additive* così come è accettato, da anni, in Svizzera, e storicamente in tutti Paesi latino-americani. Le Multinazionali ne brevettavano e ne acquistavano i diritti e da anni e per anni, si è parlato dell'esistenza di una cospirazione commerciale, interessata a contrastare l'uso della Stevia ed a favorire invece i dolcificanti artificiali. Oggi, accade in Europa e nei Paesi del WTO che, in nome della “produttività”, della standardizzazione dei processi e delle colture, nonché della mercificazione dei Beni Comuni, si vieta di commercializzare le sementi tradizionali e diversificate che non sono inserite nel catalogo ufficiale europeo.

La cannabis viene vietata per la prima volta nel 1937 con la Tax Marijuana. Da quel momento, il governo americano inizia una propaganda pericolosa, attraverso campagne di comunicazione volte a condizionare la società americana e fondate sulla falsa rappresentazione che la marijuana fosse la mano del demonio. Basta ricordare i corti cinematografici e televisivi dell'epoca che mostrano consumatori di cannabis in preda a crisi isteriche e maniacali e consumatori che si trasformano dopo aver fumato marijuana in spietati assassini, stupratori e adultere assassinate!

Yes We Cannabis, a cura di E. De Caro e G.Santoro, www.associazioneantigone.it

È nel 1971, che il mondo dichiara la *War on drugs*, lanciata per volontà dell'allora presidente Richard Nixon. Sono passati più di quaranta anni, e il fallimento di quella politica è sotto gli occhi del mondo. Un fallimento così imbarazzante da costringere alti funzionari dell'Ufficio lotta alla Droga delle Nazioni Unite, ad un *mea culpa* imbarazzante e ad un ripensamento radicale della questione droga.

La logica proibizionista ha devastato paesi e comunità lasciando alle spalle una grossa scia di sangue.

I maggiori Paesi produttori di sostanze sono stati oggetto di guerre ed attacchi da parte dei governi occidentali che, in questo delirio di controllo, non solo non hanno fermato la produzione e di conseguenza il traffico di droga su scala mondiale ma, hanno persino facilitato il business da capogiro delle narcomafie, come ci dice il Rapporto sui Diritti Globali 2014.

L'Italia, innanzi a questi scenari di profondo cambiamento e di apertura dei governi a regimi di legalizzazione/liberalizzazione, continua a trascinarsi gli effetti di una legge di matrice proibizionista, la Fini Giovanardi, dichiarata illegittima a febbraio 2014 con sentenza della Corte Costituzionale.

Durante i quasi nove anni di applicazione della legge Fini Giovanardi, sono stati i consumatori di marijuana le persone più criminalizzate e incarcerate della storia. Tra questi anche una buona parte di consumatori che utilizzavano la cannabis per uso terapeutico e costretti nelle more della legge, alla clandestinità o all'approvvigionamento per vie estremamente complesse.

Oggi, qualcosa è cambiato e sono molte le Regioni italiane che, con coraggio, hanno intrapreso la via delle sperimentazione per uso terapeutico da Nord a Sud. Due sono stati i Decreti ministeriali che hanno permesso agli enti locali di muoversi più agilmente: 1) il Decreto del 18 aprile 2007 che inseriva nella Tabella II, sezione B, della legge sugli stupefacenti, fra le sostanze ad uso terapeutico, il Delta-9-tetraidrocannabinolo e il Dronabinolo, consentendo la vendita di prodotti sintetici come il Sativex; 2) il Decreto del 23 gennaio 2013 a firma del ministro Balduzzi, che aggiungeva i medicinali a base di cannabis di origine vegetale.

In Puglia, la commissione Sanità del Consiglio regionale, ha approvato, ad aprile 2014, [la proposta di legge che regola, per la prima volta, la sperimentazione della produzione di cannabis sul territorio regionale](#). Una legge che permette la coltivazione di cannabis su terreni controllati per abbattere i costi di importazione del medicinale dall'estero. La legge segue la previsione normativa della legge 28 settembre 2012 n. 38 promulgata dalla Regione Veneto (Disposizioni relative alla erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche). La norma è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in uno con l'analoga legge

Yes We Cannabis, a cura di E. De Caro e G.Santoro, www.associazioneantigone.it

della Regione Liguria 3 agosto 2012 n. 26, con ricorsi 5 ottobre e 4 dicembre 2012. Nel merito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 141/2013 (Presidente: Gallo; Relatore: Cassese) ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, dando sostanzialmente il via libera alla sperimentazione veneta, nei limiti delle previsioni della legge impugnata.

Con questa Legge la Regione Puglia potrà avviare progetti pilota di coltivazione della cannabis individuando interlocutori in possesso delle autorizzazioni di legge e, in particolare, l'autorizzazione alla produzione da parte della Agenzia italiana del Farmaco, prevista dal combinato disposto degli artt. 50 e 54, comma 2, del decreto legislativo 219/2006.

La finalità è andare incontro agli interessi dei malati, ad un regime semplificato di produzione e somministrazione della cannabis terapeutica e della Regione e della Pubblica Amministrazione in generale che, oggi, per l'importazione dall'Olanda e la commercializzazione da parte di rifornitore unico, sopporta un onere tra i 15 e i 20 euro/grammo contro un costo di produzione in loco che è stimabile in 1,55 euro/grammo!

Contestualmente, sempre sulla scorta delle altre esperienze regionali, la proposta introduce la possibilità di centralizzare gli acquisti di cannabis terapeutica consentendo la realizzazione di economie di scala, già realizzate in altri settori.

Il nodo da sciogliere resta, dunque, la legalizzazione della coltivazione per uso personale.

La legge attuale la vieta e anche se, in certi casi, la giurisprudenza sembra orientata ad assolvere - con motivazioni che mai si dirigono in un riconoscimento forte del diritto alla coltivazione per uso personale, ludico o terapeutico che sia - è altrettanto vero che, il consumatore, prima della sacrosanta assoluzione, deve passare dalle forche gaudine giudiziarie e penitenziarie.

I rimedi perché tutto questo non accada più esistono e, da tempo, sul tavolo della Commissione giustizia, pende la proposta di modifica del Testo Unico in materia di droghe. La politica, oggi, è chiamata ad intervenire e legiferare, senza pregiudizi ed ideologismi di sorta, su un nuovo corpo di norme che abbia come obiettivi la Salute e le Libertà, nel rispetto degli stili di vita delle persone.

** Maria Pia Scarciglia*

LO STATUTO DEI CANNABIS SOCIAL CLUB:

ISTRUZIONI PER L'USO *

Negli ultimi tempi si è imposto, in diverse parti d'Europa, il modello dei Cannabis Social Club che da una parte hanno l'obiettivo di garantire una serie di diritti alla cura che oggi seppur riconosciuti sono, di fatto, negati, oltre che promuovere un controllo di tipo relazionale su chi consuma, limitando e contenendo forme dannose per la salute.

Delle associazioni di consumatori di tali sostanze si uniscono tra di loro e danno luogo ad una produzione di sostanze atte a soddisfare le loro esigenze di consumo suddividendo i costi della produzione e senza alcun fine di lucro. Gli associati, tutti pregressi consumatori di hashish e marijuana e maggiorenni, formano un'associazione, rilasciano una dichiarazione di consumo relativa al quantitativo dagli stessi assunto e l'associazione produce dello stupefacente in quantità tale da soddisfare le esigenze di consumo dei soci con ripartizione dei costi a seconda dei quantitativi consumati e senza alcun scopo di lucro.

Per quanto riguarda lo scopo terapeutico, esistono diversi tipi di cannabis e ogni varietà ha la sua formulazione. Non esiste una cannabis ma migliaia di qualità e non tutte sono adatte a chiunque ma chiunque può trovare la varietà più adatta alla sua patologia solo con la sperimentazione empirica scollegata dal mercato delle lobby farmaceutiche e realizzabile in un gruppo di auto/mutuo/aiuto. Tra i fini di un CSC vi è dunque proprio quello di disciplinare anche l'uso di cannabis a fini terapeutici, sostenendo l'uso sano per fini non psicoattivi ma curativi e diventando perciò uno strumento di promozione della salute.

In Italia il percorso dei CSC è fortemente legato alla legislazione in materia, per tale ragione, facendo riferimento al modello etico, sociale ed organizzativo dei Cannabis Social Club, promosso dalla rete europea ENCOD, si è arrivati alla formulazione di appositi statuti associativi a Roma, Bologna, Torino e altre realtà.

E' importante che già nella premessa questi statuti facciano riferimento alle cose finora dette. Va specificato che l'associazione è senza fine di lucro e reso evidente il riferimento alla rete ENCOD, sottolineando come Cannabis Social Club siano concepiti per tutelare i diritti dei consumatori e dei coltivatori, oltre che per contribuire allo sviluppo di una politica sulla Cannabis a beneficio della società nel suo complesso.

Altra questione dirimente è che l'associazione si rivolga ai soli cittadini maggiorenni che traggono beneficio dall'uso della cannabis e che la costituzione sia avvenuta al fine di dare una risposta all'insicurezza legale ed alla difficoltà di approvvigionamento che affliggono gli utilizzatori di

cannabis soprattutto a scopo terapeutico. Gli obiettivi dell'Associazione devono essere compresi nei limiti previsti consentiti dall'art. 10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 4 Dicembre 1997, n.460 ("Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale."). Alcuni esempi di obiettivi possono essere: 1. il far conoscere ai consumatori, ai malati ma anche a medici, cittadini, politici, operatori sociosanitari, personale educativo e in generale all'opinione pubblica la storia millenaria degli usi di questa pianta, gli studi scientifici antichi e recenti sulle indicazioni mediche dei principi attivi naturali della cannabis e le evidenze cliniche di prima mano dei pazienti a livello italiano ed internazionale. 2. Facilitare la realizzazione pratica del modello "Cannabis Social Club" portato avanti dalla rete europea "ENCOD" perché in Italia possa essere utilizzato come progetto pilota sperimentale per una soluzione equa del problema di approvvigionamento che gli utilizzatori si trovano a fronteggiare. Utilizzare come modello organizzativo l'auto-mutuo-aiuto, ovvero l'insieme di "tutte le misure adottate da non professionisti per promuovere, mantenere o recuperare la salute - intesa come completo benessere fisico, psicologico e sociale - di una determinata comunità" come espresso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La stessa organizzazione lo indica tra gli strumenti di maggior interesse per ridare ai cittadini responsabilità e protagonismo, per umanizzare l'assistenza socio-sanitaria e per migliorare il benessere della comunità. 3. Promuovere una cultura che consenta la transizione da un mercato illecito controllato dalle mafie a una forma regolamentata secondo modelli eticamente accettabili come quello europeo dei "Cannabis Social Club" mediante la condivisione di informazioni e tramite l'interazione con le istituzioni e la società civile. 4. Superare i numerosi ostacoli presenti nella normativa attualmente in vigore ed ottenere il pieno riconoscimento dell'uso terapeutico della cannabis per il trattamento di varie patologie e/o dei molteplici sintomi, nonché per mitigare gli effetti collaterali di altri farmaci. Il diritto fondamentale alla libertà terapeutica è garantito dall'art. 32 della nostra Costituzione ed è quindi di valenza maggiore rispetto a quanto previsto dalle leggi ordinarie che sono di rango inferiore nel quadro della gerarchia delle fonti normative. 5. Ricercare metodi di approvvigionamento e di assunzione per la cannabis che siano di massimo beneficio per gli utilizzatori e che al contempo riducano il rischio di danni per la salute degli associati e dei malati e i problemi e i costi per la collettività. 6. Non promuovere l'uso di droghe, né istigare alla violazione della legge.

Per quanto riguarda i soci, gli organi sociali, il patrimonio e qualsiasi altro requisito che, a fini legislativi, un'associazione senza scopo di lucro deve possedere, si può far riferimento ai fac-simile presenti sullo stesso sito dell'Agenzia delle Entrate.

Un aspetto importante – proprio per quanto si diceva in premessa sul trovare la varietà più adatta per la specifica patologia di cui si dovesse soffrire – è la presenza di un Comitato Tecnico-Scientifico cui possono appartenere soci sostenitori e professionisti non soci, tra cui medici, ricercatori, botanici, studiosi, i quali potrebbero monitorare clinicamente l'andamento di eventuali terapie in relazione alle diverse varietà di cannabis utilizzate e ai prodotti da esse derivati.

**Andrea Oleandri*

CONCLUSIONI

ONE SOLUTION

Dalla lettura delle pagine che precedono emerge chiaramente il fallimento della *war on drugs* su scala mondiale e nazionale.

Il Legislatore italiano, all'indomani della sentenza 32/2014 della Corte Costituzionale, non ha colto l'occasione per intervenire in modo complessivo sulla legislazione sulle droghe, limitandosi ad alcuni interventi correttivi di corto respiro senza procedere ad una più netta distinzione tra condotte relative alle c.d. droghe leggere e quelle relative alle c.d. droghe pesanti.

Così, ad oggi, è mitigato il trattamento sanzionatorio delle condotte relative alla c.d. ipotesi ordinaria di detenzione a fini di spaccio di droghe leggere e delle condotte relative all'ipotesi di lieve entità dove permane un'assurda equiparazione tra le diverse sostanze (per effetto da ultimo del DL 36/2014).

Altro aspetto che rimane criticabile nell'attuale assetto legislativo è che non viene riconosciuta la coltivazione per uso personale a differenza di altre condotte (importazione/esportazione, acquisto, detenzione) che laddove finalizzate a tale uso fuoriescono dalla punibilità penale.

Come già osservato, recentemente alcuni giudici italiani, piuttosto che porre la questione di legittimità costituzionale della norma relativa alla coltivazione, e sulla base del principio di prevalenza delle norme costituzionali e del diritto europeo sulla legge nazionale e del principio di offensività, hanno già assolto imputati per la coltivazione domestica della marijuana, osservando altresì che detta coltivazione non può essere considerata un crimine in quanto, di fatto, sottrae mercato alle narcomafie.

Sarebbe auspicabile nel prossimo futuro reinvestire la Corte Costituzionale del tema della coltivazione per uso personale al fine di porre termine a tali incertezze e di ricomprendere tale condotta tra quelle non penalmente rilevanti laddove aventi tale finalità.

In definitiva, la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/14 da un lato, la riduzione degli ingressi in carcere legati alle politiche deflative messe in campo dai governi italiani dal 2011 in poi dall'altro, hanno comportato una, sia pur modesta, riduzione del numero di detenuti presenti nelle patrie galere per violazione della normativa sugli stupefacenti, soprattutto rispetto alla detenzione e spaccio di droghe leggere.

Tuttavia, a circa un anno dall'intervento della Corte, i detenuti per reati legati agli stupefacenti resta comunque insostenibile.

Non ultimo punto di dolenza della nostra legislazione è rappresentato dalla circostanza che continuano ad essere punite, seppur non penalmente, con sanzioni amministrative che, al di là della truffa delle etichette, si traducono in provvedimenti limitativi della libertà personale dei consumatori e in uno strumento di controllo sociale da parte di Prefetture e Questure.

Ad oggi ben 1.000.000 di persone sono state sottoposte al procedimento amministrativo di cui all'art.75 sin dal momento della sua istituzione nel 1990, di cui circa il 70% per cannabis e marijuana (fonte: prefettura.it).

Sarebbe quindi auspicabile l'individuazione di sanzioni amministrative pecuniarie in luogo di quelle limitative della libertà personale o l'abrogazione delle stesse.

Si sottolinea, inoltre, come la legislazione italiana individui le soglie dei quantitativi non sul peso della sostanza ma sulla percentuale di principio attivo della sostanza detenuta: in tal modo l'acquirente di stupefacenti (leggasi il detentore, il consumatore) non può *ab initio* sapere se il quantitativo che sta acquistando possa essere valutato come finalizzato ad un uso personale o a un'ipotesi di cessione. Si realizza in tal modo una sorta di deficit di tassatività e l'Agente non è in grado di sapere se sta ponendo in essere un comportamento penalmente rilevante o meno, ciò anche perchè nel mercato nero non è dato conoscere il livello di principio attivo della sostanza detenuta. Mentre un'automobilista quando vede un cartello del limite di velocità di 50 km/h sa che se eccede tale limite può essere sanzionato, il consumatore di stupefacenti non ha questa possibilità non potendo conoscere ex ante se il suo comportamento rientri tra quelli penalmente rilevanti o costituenti illecito amministrativo.

Dalla complessiva analisi dei temi trattati nel presente lavoro l'attuale normativa italiana sugli stupefacenti pare offrire diversi punti di criticità e disarmonia e ciò anche in quanto il risultato definitivo della legge oggi “in commercio” è il frutto di numerosi ritocchi in sede parlamentare susseguitisi in 25 anni di politica legislativa sulle droghe improvvisata, attenta alla pancia degli elettori più che alla necessità di regolamentare razionalmente la materia.

Urge dunque un intervento del Legislatore che sia organico, che restituisca ai cittadini un quadro razionale, fondato su basi scientifiche, che preveda la non punibilità, anche in sede amministrativa, del consumo di droghe leggere e della coltivazione domestica della marijuana ed una differenziazione tra spaccio di lieve entità di droghe leggere e pesanti.

Ciò dal punto di vista illuministico, della ragione, come precondizione di una legislazione criminale degna di uno Stato di diritto.

In termini minimi e concreti, basterebbe partire dal disegno di legge di iniziativa popolare promosso dalla campagna [tre leggi](#) “*per la giustizia e i diritti*”, calendarizzare la discussione di uno dei diversi disegni di legge che vanno nella medesima direzione, presentati nell’attuale Legislatura ma misteriosamente in giacenza in qualche cassetto del Palazzo.

Nel medio periodo, dopo 25 anni di fallimento dell’impianto della Jervolino-Vassalli, e, nel quadro mondiale, della *war on drugs*, sembra scoccata l’ora antiproibizionista. E’ ormai maturo il tempo per un cambio radicale di rotta nella storia italiana in termini di politiche sulle droghe, guardando anche a percorsi antiproibizionisti avviati in Uruguay, Colorado, Spagna e in diversi altri paesi europei.

In nome di Don Andrea Gallo e delle persone che hanno attraversato e attraversano i nostri giorni.

Gli autori:

Elia De Caro, avvocato del foro di Bologna, Osservatorio carceri Associazione Antigone
eliadecaro@gmail.com

Gennaro Santoro, avvocato del foro di Roma, Direttivo Associazione Antigone
avv.gennarosantoro@gmail.com

Paola Bevere, praticante abilitata del foro di Roma
paolabevere@msn.com

Simona Filippi, avvocato del foro di Roma, Difensore civico di Antigone
simonafilippi@hotmail.com

Andrea Oleandri, Ufficio Stampa Associazione Antigone
ufficiostampa@associazioneantigone.it

Maria Pia Scarmiglia, avvocato del foro di Lecce, Osservatorio carceri Associazione Antigone
mariapiascarmiglia@hotmail.com